

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 47 DEL 2.9.2026**

Il Giudice Sportivo Nazionale

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- Letto il referto del Commissario di Riunione relativo alla manifestazione svoltasi a Novi Ligure (AL) in data 26 luglio 2026;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) rilevato che il referto del Commissario di Riunione è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti ivi attestati, e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento del Commissario alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 27 e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- e) tenuto conto dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico della FPI;
- f) tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (Decisioni Giudice Sportivo Nazionale FPI n. 47/2023) in ordine all'atteggiamento posto in essere dal tecnico Valter Caneparo;

CONDANNA

Il Tecnico **Valter Caneparo**, della ASD Pugilistica Biella Boxe, alla sanzione della **sospensione di mesi 3 (novanta giorni)** a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex artt. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico della FPI, durante la riunione svoltasi a Novi Ligure (AL) il 26 luglio 2026.

In particolare, al termine della manifestazione, il tecnico CANEPARO, a fronte di una semplice precisazione informativa avanzata dal Commissario di Riunione in merito alla reale differenza di peso tra gli atleti — pari a circa 3 kg (da 77,200 kg a 80 kg) come risultante dalle operazioni di peso ufficiale — reagiva in maniera del tutto spropositata e priva di autocontrollo. Segnatamente, poneva in essere le seguenti condotte antiregolamentari ed in particolare imputava al Commissario di Riunione, con veemenza e ad alta voce, la manomissione e la falsificazione dei dati di peso ufficiali degli atleti, sostenendo che il peso dell'avversario fosse stato inserito nel referto prima ancora che questi salisse sulla bilancia e che il peso effettivo fosse di 81 kg; alzava la voce e urlava nei confronti del Commissario di Riunione, seguendolo con fare apertamente aggressivo e intimidatorio davanti al pubblico, agli atleti e agli addetti ai lavori, creando un clima di tensione e timore per la sicurezza dell'ufficiale di gara; minacciava altresì di contattare il Presidente del Comitato e di sporgere denuncia, intimando con arroganza al Commissario di "fare il proprio lavoro"; utilizzava un linguaggio e un atteggiamento provocatori, volti a sminuire e delegittimare la figura e l'autorità del Commissario di Riunione, con condotte contrarie ai principi di lealtà e correttezza sanciti dal Regolamento Federale.

Fatti accertati in Novi Ligure (AL) a far data dal 26 luglio 2026.

Dispone la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo Vannini



Massimo Vannini